

ALLEGATO "_C_" ALL'ATTO DEL NOTAIO TERESA LOMONACO DI
MERCATO SAN SEVERINO IN DATA 28 GIUGNO 2019, REP. N.
4.479/2.273.

* * *

STATUTO DELLA SOCIETA'

"AUSINO - S.P.A. SERVIZI IDRICI INTEGRATI"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

ARTICOLO PRIMO. E' costituita una società per azioni sotto la denominazione **"AUSINO - S.P.A. SERVIZI IDRICI INTEGRATI"**.

ARTICOLO SECONDO. La società ha sede legale in Cava de' Tirreni (SA).

ARTICOLO TERZO. La società "AUSINO - S.P.A. SERVIZI IDRICI INTEGRATI", costituita nei modi e per le forme di cui all'art. 35, comma 5, Legge Finanziaria 448/2001 (Finanziaria per il 2002) e in linea con quanto fissato dall'art. 115, comma 7, D.Lgs. 267/2000, ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato.

Più in particolare, la società svolge:

- a) la gestione di servizi afferenti il ciclo completo delle acque: captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;
- b) la gestione integrale di tutte le tipologie di servizio, comprese le trasformazioni industriali necessarie alla loro implementazione, afferenti la conduzione di reti ed impianti di depurazione delle acque reflue;
- c) la realizzazione, anche per conto di terzi soggetti pubblici o privati, di studi, ricerche, progettazione ed indagini compatibili con lo scopo sociale, acquisizione, sperimentazione ed applicazione di nuove tecnologie afferenti i settori di cui al punto a);
- d) ogni altro servizio inerente la gestione del ciclo integrato delle acque, ivi comprese la bollettazione e la fatturazione all'utenza, ed eventuali altri servizi di pubblica utilità, comprese attività e servizi di bonifica e riqualificazione ambientale, ad essa conferiti dagli Enti proprietari od affidatari di altri soggetti pubblici o privati in virtù di specifici atti convenzionali;
- e) imbottigliamento della risorsa idrica captata presso le sorgenti convenzionate;
- f) gestione e/o manutenzione di reti ed infrastrutture di acquedotto, fognarie e di depurazione, compatibilmente con la normativa vigente. La società può, inoltre, eseguire ogni altra attività, operazione e servizio attinente o connesso alla gestione dei servizi di cui sopra, nessuno escluso, ivi compreso lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti specifici, sia direttamente che indirettamente. La società, in via strettamente strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà espletare ogni

altra operazione finanziaria e commerciale, immobiliare e mobiliare, rilasciare fideiussioni a terzi, assumere finanziamenti, mutui passivi e partecipazioni in altre società, imprese od entità associative in genere, italiane ed estere, aventi oggetti eguali, connessi, complementari, accessori, ausiliari o affini ai propri. In particolare, la società potrà assumere quote di partecipazione e interessenze in seno ad altri soggetti, anche appositamente costituiti, per la gestione dei servizi idrici integrati in ambito ottimale secondo le norme di settore vigenti.

In via complementare alle attività principali, inoltre, la società potrà:

- a) eseguire su reti ed impianti in gestione controlli, verifiche e manutenzioni, compatibilmente con le normative di settore vigenti;
- b) svolgere attività di interesse ambientale, quali la cartografia ed il monitoraggio dei corpi idrici e reti di adduzione presenti nel territorio;
- c) svolgere attività di progettazione, realizzazione e gestione di reti anche telematiche per il controllo degli agenti inquinanti ed ogni altro intervento connesso alla salvaguardia e all'uso razionale delle risorse idriche;
- d) svolgere attività nel campo delle analisi di laboratorio, delle prove tecniche e di certificazione, per conto di soggetti pubblici e/o privati;
- e) organizzare e gestire corsi per la diffusione e l'applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di proprio interesse, compresa la promozione e lo svolgimento di campagne informative ed educative sul corretto utilizzo delle risorse idriche;
- f) elaborare progetti e dirigere lavori di opere rientranti nel settore di competenza per conto proprio o commissionate da terzi.
- g) attività di gestione sia diretta che indiretta.

La società può provvedere all'esercizio delle attività di cui ai precedenti articoli e commi in ambito territoriale nazionale ed internazionale, partecipando a procedure concorsuali e/o negoziali, ove non vietato dalle norme vigenti.

La società può assumere e cedere partecipazioni ed interessenze in altre società, imprese, consorzi ed associazioni aventi oggetti uguali, simili, complementari, accessori, ausiliari o affini ai propri, sia direttamente che indirettamente, sotto qualsiasi forma, costituire e liquidare i soggetti sopra indicati nonchè esercitarne il coordinamento tecnico e finanziario. La società può espletare ogni altra attività finanziaria, immobiliare, commerciale o industriale e di investimento, inclusa la prestazione di garanzie, comunque connessa, affine e

necessaria per il conseguimento dello scopo sociale, con eccezione della raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività riservate agli intermediari finanziari ed immobiliari.

La società instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali nonché con gli altri enti pubblici ed università, stipulando con essi convenzioni.

La società può affidare a terzi singole attività o specifici servizi non preminenti rispetto alle sue funzioni complessive, ove consentito e con le procedure previste dalle norme vigenti.

In caso di svolgimento di servizi in house providing, ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. 175/2016, oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società dovrà essere effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dall'Ente pubblico o dagli Enti Pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sarà consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

ARTICOLO QUARTO. La società ha durata fino al 2102 (duemilacentodue); ma può essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE E QUOTE

ARTICOLO QUINTO. Il capitale sociale è determinato in Euro 886.689,00 (ottocentottantaseimilaseicentottantanove virgola zero zero) ed è diviso in azioni nominative da Euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna.

In data 28 giugno 2019, l'Assemblea straordinaria della Società ha deliberato di ridurre il capitale sociale da Euro 886.689,00 (ottocentottantaseimila seicentottantanove virgola zero zero) ad Euro 865.320,00 (ottocentosessantacinquemila trecentoventi virgola zero zero), e così per Euro 21.369,00 (ventunomila trecentosessantannove virgola zero zero), con conseguente annullamento di n. 21.369 (ventunomilatrecentosessantannove) azioni, del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna. Una volta decorso senza opposizioni il termine di garanzia di cui all'art. 2445 cod. civ., la Società provvederà al deposito dello Statuto nel testo aggiornato.

Gli azionisti possono effettuare versamenti in conto capitale improduttivi di interessi non esigibili durante la vita della società. Gli azionisti, nel rispetto e con i limiti previsti dalla legge vigente, possono altresì effettuare finanziamenti in relazione alle esigenze sociali che comunque risulteranno infruttuosi di interessi, salvo

deroga assembleare.

ARTICOLO SESTO. Possono essere soci della società esclusivamente Enti Pubblici. In quanto società a capitale interamente pubblico si intenderanno immediatamente applicabili senza ulteriori formalità tutte le norme rivolte alle società pubbliche e/o necessarie per la legittimità dell'affidamento del servizio pubblico idrico.

Le azioni posso essere trasferite a qualunque titolo, unicamente a favore di soggetti aventi i requisiti di cui al presente Statuto. Le azioni non possono essere trasferite a terzi estranei alla società se non previa offerta ai soci ai quali spetta il diritto di prelazione in proporzione alle azioni da ciascuno di esse possedute. Altresì i soci avranno l'obbligo di compiere tutti gli atti necessari e prodromici alle modifiche dell'assetto azionario, laddove norme imperative lo impongano.

L'intenzione di alienare deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento nella quale dovranno essere indicate tutte le condizioni del trasferimento. Con lettera raccomandata entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, i soci, o solo alcuni di essi, possono esercitare la prelazione, ma solo con riferimento a tutte le azioni. In caso di concorso di più azionisti, le azioni sono divise in proporzione alla preesistente partecipazione sociale. Il mancato esercizio del diritto di prelazione, ne produce la decadenza e le azioni non richieste sono liberamente trasferibili, entro venti giorni.

ARTICOLO SETTIMO. La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili. I titolari di obbligazioni devono scegliere un rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano in quanto compatibili le norme che regolano le assemblee speciali previste dalla legge.

ARTICOLO OTTAVO. La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447 bis e ss. c.c..

La deliberazione costitutiva è adottata dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO NONO. Hanno diritto di recedere per tutte o parte delle loro azioni i soci che non hanno concorso alla approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica delle clausole dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di

voto e di partecipazione;

g) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Il socio che intende recedere deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso ai sensi dell'art. 2937 ter c.c..

TITOLO III

ASSEMBLEE

ARTICOLO DECIMO. L'Assemblea rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli azionisti anche se assenti o dissenzienti. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Essa è convocata presso la sede sociale, presso la sede di uno dei Comuni soci, o presso uno studio notarile.

ARTICOLO UNDICESIMO. Le convocazioni delle assemblee sono fatte a cura dell'Organo amministrativo con avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova di avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea. Si potrà scegliere quale mezzo di convocazione, alternativamente uno dei seguenti:

a) lettera inviata almeno otto giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati, fornita di avviso di ricevimento;

b) lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti i soci, entro la data e l'ora stabilita per l'assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;

c) messaggio telefax o di posta elettronica ricevuta da tutti i soci, i quali dovranno entro la data stabilita dall'Assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento;

d) indicazione su G.U.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere fissato il giorno della seconda convocazione per il caso di mancato intervento alla prima delle maggioranze richieste per la valida costituzione ai sensi del presente statuto. Sono valide le Assemblee, anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assista la maggioranza dei componenti dell'Organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'Organo di controllo

purchè tutti ne siano stati informati. L'Assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, audio/video collegati, dei quali deve essere dato atto nei relativi verbali con il rispetto delle modalità previste dalla legge.

ARTICOLO DODICESIMO. Possono intervenire all'Assemblea tutti coloro che vi siano legittimati in conformità alla legge. Tale verifica compete al Presidente dell'assemblea stessa. I soci devono esibire i propri titoli al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare e a votare in Assemblea.

ARTICOLO TREDICESIMO. Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta con i limiti e le modalità previste dall'art. 2372 c.c..

ARTICOLO QUATTORDICESIMO. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti. Il Presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea.

ARTICOLO QUINDICESIMO. Ogni azionista ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta.

ARTICOLO SEDICESIMO. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà del capitale sociale ed, in seconda convocazione, qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata dagli intervenuti. In entrambi i casi delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale presente. L'Assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, col voto di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.

Tuttavia è in ogni caso richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti:

- il cambiamento dell'oggetto sociale;
- la trasformazione;
- lo scioglimento anticipato;
- la proroga della durata;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- l'emissione di azioni privilegiate.

ARTICOLO DICIASSETTESIMO. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da processo verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge, ed inoltre quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio da lui scelto.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO DICIOTTESIMO. La società è amministrata: a) da un Amministratore Unico; b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo il numero che sarà determinato in via esclusiva dall'Assemblea con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, ai sensi dell'art. 11, comma 3, D.Lgs. 175/2016.

L'Organo amministrativo può essere composto anche da non soci, soggiace alle ipotesi di incompatibilità e inconfiribilità previste dal D.Lgs. 39/2013 e ai divieti di cui all'art. 11, comma 8, D.Lgs. 175/2016 e, infine, deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dall'art. 11, comma 1, D.Lgs. 175/2016. La scelta dei componenti del Consiglio di Amministrazione dovrà essere effettuata nel rispetto dei criteri di equilibrio di genere stabiliti dalla Legge 120/2011.

Gli Amministratori durano in carica per tre anni e, fermo il disposto dell'art. 2383 c.c., sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'assemblea fissa l'eventuale compenso degli Amministratori. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Ai sensi dell'art. 11, comma 9, D.Lgs. 175/2016 è vietata la corresponsione ai componenti dell'Organo amministrativo: a) di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività; b) di trattamenti di fine mandato.

E' altresì vietata l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società; l'Assemblea ha la facoltà di costituire comitati con funzioni consultive o di proposta nei soli casi previsti dalla legge e, nel caso di loro costituzione, ai relativi componenti non può essere riconosciuta alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30% (trenta per cento) del compenso deliberato per la carica di componente dell'Organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente. La durata della loro carica è stabilita dall'organo che li elegge.

Ai sensi dell'art. 11, comma 9, lettera a), D.Lgs. 175/2016, la carica di Vice Presidente costituisce esclusivamente modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Ai sensi dell'art. 11, comma 9, lettera a), D.Lgs. 175/2016 il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

ARTICOLO DICIANNOVESIMO. La legale rappresentanza spetta all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO VENTESIMO. L'Organo amministrativo nomina un segretario anche al di fuori dei propri membri.

ARTICOLO VENTUNESIMO. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente del Consiglio quando lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno due amministratori o di un membro del Collegio Sindacale.

L'avviso di convocazione deve essere inviato per telegramma, fax o posta elettronica almeno otto giorni lavorativi prima della riunione. Le riunioni si terranno presso la sede sociale o presso la sede di uno dei comuni soci.

ARTICOLO VENTIDUESIMO. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

Qualora si intenda costituire un patrimonio destinato od uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447 bis c.c. il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario previa approvazione degli amministratori che hanno partecipato alla riunione.

ARTICOLO VENTITREESIMO. All'amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, eccettuati quelli riservati dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea dei soci, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge. Sono inoltre attribuite all'Organo amministrativo le seguenti competenze:

- l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazioni di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale in altro Comune del territorio nazionale;
- la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la società abbia emesso azioni senza valore nominale.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti all'osservanza dei principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 175/2016 e

allo svolgimento delle attività ivi previste.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione possono delegare i propri poteri a procuratori o ad uno o più membri dello stesso Consiglio, determinando i limiti della delega.

TITOLO V

BILANCIO ED UTILI

ARTICOLO VENTIQUEATTRESIMO. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge. Il bilancio sociale deve essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 175/2016, la società assicura il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del D.Lgs. 33/2013.

ARTICOLO VENTICINQUESIMO. Gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, decurtati dalla quota destinata alla formazione di altre riserve eventualmente previste dalla legge o dal presente statuto, non possono essere distribuiti ai soci finchè dura la società. Essi pertanto devono essere reinvestiti nelle attività che costituiscono l'oggetto sociale, e divengono disponibili dal momento in cui viene iscritta presso il registro delle Imprese la delibera di approvazione del bilancio.

ARTICOLO VENTISEIESIMO. Salvi i casi di interruzione e sospensione, il diritto ai dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili, si considera prescritto, ai sensi dell'art. 2949 c.c.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ARTICOLO VENTISETTESIMO. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

L'assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre effettivi ivi compreso il Presidente e da due supplenti, e determina il compenso agli stessi spettante.

Per tutta la durata del loro incarico, i Sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c., poichè la perdita di tali requisiti comporta la decadenza del Sindaco

e la sua sostituzione.

Il Collegio Sindacale dura in carica per tre anni e si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

ARTICOLO VENTOTTESIMO. La revisione legale dei conti è esercitata da un Revisore legale dei conti o da una Società di revisione legale iscritti nel Registro tenuto presso il competente Ministero ai sensi del D.Lgs 39/2010.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO VENTINOVESIMO. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea straordinaria stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONE GENERALE

ARTICOLO TRENTESIMO. Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti.

TITOLO IX

CONTROLLO ANALOGO

ARTICOLO TRENTUNESIMO. Fermo restando le attribuzioni proprie dell'Autorità d'Ambito Territoriale ovvero gli altri organismi di regolamentazione e controllo ad istituirsi, gli Enti Locali che assumono partecipazione nella Società devono esercitare sulle attività di cui all'oggetto sociale un controllo analogo a quello degli stessi svolto sui propri uffici e sui servizi direttamente erogati mediante l'istituzione di un organismo denominato "COMITATO/COORDINAMENTO DEI SOCI", il quale rappresenta la sede di informazione, controllo preventivo, consultazione, valutazione e verifica da parte dei soci sulla gestione ed amministrazione della Società.

Le modalità di nomina, composizione, poteri e criteri di funzionamento del "COMITATO/COORDINAMENTO DEI SOCI" sono disciplinati mediante "regolamento attuativo del controllo analogo" da approvarsi in sede assembleare da non meno della metà più uno dei soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale.

F.to: Mariano Agrusta, Rispoli Veronica, Teresa Lomonaco
Notaio (L.S.).